

## UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

### **REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE – LAVORI PUBBLICI**

Art. 113 del D.Lgs 50 del 18.04.2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

**(Approvato con Delibera di Giunta N. 9 del 21.02.2017)**

#### INDICE

- Art. 1 – Obiettivi e finalità
- Art. 2 - Conferimento delle prestazioni professionali
- Art. 3 - Individuazione dell'incentivo
- Art. 4 - Definizione del fondo incentivi e per l'innovazione
- Art. 5 – Ripartizione dell'incentivo
- Art. 6 - Ambito di applicazione dell'incentivo ed esclusioni
- Art. 7 - Applicazione del regolamento
- Art. 8 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 9 - Penalizzazioni e tutele
- Art. 10 - Utilizzo del fondo per l'innovazione
- Art. 11 – Rapporti con altri Enti Pubblici

#### ARTICOLO 1 – Obiettivi e finalità

1. Gli incentivi, di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato «codice», sono riferiti alla attività atte a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, ovvero per le attività individuate al comma 2:

- programmazione della spesa per investimenti
- verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici
- responsabile unico del procedimento
- direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità
- collaudatore statico.

2. Per la ripartizione dell'incentivo valgono i principi richiamati dalle seguenti norme:

- art. 31, comma 12 del D.Lgs 50/2016 sul ruolo del Responsabile Unico del Procedimento;
- art. 102, comma 6, del D.Lgs 50/2016 di disciplina dell'attività di collaudo.

2. Il personale destinatario del compenso è individuato all'art. 113, comma 3, del Codice, ovvero:

- a) - responsabile unico del procedimento;
- b) incaricati alla direzione dei lavori, al collaudo e a funzioni di supporto tecnico, che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale ne assumono le relative responsabilità;
- c) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte degli elaborati dell'opera e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- e) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla direzione dei lavori/esecuzione e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

4. La percentuale é stabilita dal presente regolamento in base agli Art.li 3 e 4 e ripartita secondo quanto indicato nell'Art. 5.

#### ARTICOLO 2 – Conferimento delle prestazioni professionali

1. Le prestazioni professionali devono di norma essere effettuate dai rispettivi uffici della Unione Montana dei Comuni del Mugello secondo criteri di rotazione e competenza professionale. Per ragioni di insufficienza di organico o di competenze specialistiche, tutte le esigenze progettuali o anche parti di esse, potranno essere affidati a tecnici esterni con le modalità previste dal Codice.
2. Per ragioni di insufficienza di organico o di competenze specifiche degli uffici tecnici della Unione Montana dei Comuni del Mugello, l'incarico del collaboratore amministrativo potrà essere dato a qualsiasi dipendente dello stesso Ente che possieda i requisiti necessari a rivestire quell'incarico secondo criteri di rotazione.
3. Gli affidamenti delle attività di cui trattasi sono effettuati con provvedimento del dirigente sul singolo progetto o sulla programmazione annuale.
4. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, ed in correlazione sia lavoro eseguito che alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo.  
Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento unitamente al raggiungimento degli obiettivi fissati.
5. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato e di quello che partecipa e/o concorre alle attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

#### ARTICOLO 3 – individuazione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo agli aventi diritto è effettuata dal dirigente del servizio competente all'avvio del procedimento e potrà essere successivamente modificata al variare delle esigenze operative.
2. Il dirigente, per la definizione della percentuale di cui all'art. 4 e per l'attribuzione delle quote di cui al successivo Art. 5, dovrà tenere conto:
  - a) della complessità tecnico-professionale: ipotesi in cui sia necessaria una particolare competenza o un impegno oneroso in termini tecnico-professionali e/o temporali;
  - b) della complessità di gestione tecnico-amministrativa: ipotesi di difficoltà connesse alla gestione di fondi di finanziamento diversificate e/o dalle particolari procedure previste dai bandi di riferimento.

#### ARTICOLO 4 – definizione del fondo incentivi e per l'innovazione

1. Il fondo di cui all'art. 1 è formato da una somma non superiore al 2% per cento dell'importo posto a base di appalto di un'opera o di un lavoro. Le somme occorrenti ai fini della copertura delle spese per gli incentivi sono in carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, ovvero sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo intervento.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri di cui al successivo art 5.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata -è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo.
5. L'incentivo, comprensivo dell'Irap e degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo di progetto (compreso oneri di sicurezza personale), al netto dell'I.V.A., per il quale siano eseguite le previste prestazioni professionali.

6. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

#### ARTICOLO 5 – ripartizione dell'incentivo

1. Sono individuate le seguenti fasi in cui il procedimento viene espletato e per ciascuna, le figure interessate con le relative percentuali di ripartizione:

A) Per “Opere o Lavori Pubblici”:

a. Responsabile Unico del Procedimento	dal 40% al 70%
b. Assistenza al R.U.P.	dal 3% al 15%
c. Collaboratore amministrativo	dal 3% al 10%
d. Incaricato della programmazione e controllo della spesa	dal 3% al 10%
e. Incaricato della verifica preventiva dei progetti	dal 3% al 20%
f. Incaricato della predisposizione e di controllo delle procedure di bando	dal 3% al 20%
g. Incaricato della predisposizione e di controllo di esecuzione dei contratti pubblici	dal 3% al 15%
h. Incaricato della centrale di committenza	dal 3% al 25%
i. Direzione lavori	dal 15% al 40%
l. Tecnico collaboratore / incaricati di funzioni tecniche	dal 3% al 10%
m. Collaudatore / C.R.E.	dal 3% al 8%
n. Collaudatore statico	dal 3% al 8%

B) Per incarichi parziali assolti dal RUP affidati, anche in parte, a tecnici esterni all'Amministrazione:

a. affidamento incarichi di progettazione	10%
b. istruttoria progetto preliminare	10%
c. istruttoria progetto definitivo	5%
d. istruttoria progetto esecutivo	10%
e. predisposizione bando di gara	15%
f. atti di aggiudicazione gara	10%
g. affidamento incarichi direzione, collaudo, ecc...	5%
h. Direzioni lavori, contenziosi, liquidazione, SAL, ecc..	30%
i. assistenza al collaudo	5%

2. La somma delle percentuali effettivamente assegnate deve risultare uguale a 100.

3. Nel caso di incarichi svolti congiuntamente da più soggetti, la ripartizione della quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente è effettuata dal dirigente del Servizio competente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, con riferimento alla effettiva prestazione fornita ed alla responsabilità professionale legata all'attività espletata.

4. Nel caso che un soggetto svolga nell'ambito di un medesimo intervento una pluralità di compiti la quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente fa riferimento alla pluralità delle prestazioni svolte.

5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice.

#### ARTICOLO 6 – Ambito di applicazione dell'incentivo ed esclusioni

1. Restano escluse dall'incentivo le attività progettuali ad ogni livello.

2. Ai fini del presente regolamento, sono ammessi ad incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici (**di importo superiore a € 10.000,00**) redatti secondo le modalità di cui al D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e per i quali l'Amministrazione intenda procedere all'appalto o all'affidamento in qualsiasi forma attuativa prevista dalla legge.

3. Per l'applicazione dell'incentivo non viene tenuto conto della modalità di scelta del contraente.

#### ARTICOLO 7 – applicazione del regolamento

1. Le disposizioni di cui agli Art.li 4 e 5 del presente regolamento si applicano per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi relativi a tutti i lavori il cui progetto esecutivo sia stato approvato dopo l'entrata in vigore del Dlgs 50/2016, ovvero a far data dal 19 aprile 2016.

2. La ripartizione dell'incentivo, così come previsto dagli art.li 4 e 5, si applica a tutti gli interventi che sono stati approvati dopo l'entrata in vigore del Dlgs 50/2016, ovvero a far data dal 19 aprile 2016, che comprendevano la spesa occorrente nei quadri economici di riferimento.
3. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati (anche per singole fasi di cui all'art. 8) alla data di entrata in vigore del Dlgs 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

#### ARTICOLO 8 – liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione degli incentivi ai singoli dipendenti verrà disposta dal Dirigente del Servizio con proprio atto nei seguenti termini:
- a) per i soggetti incaricati della direzione lavori/esecuzione e loro collaboratori, per i collaudatori e loro collaboratori, per gli incaricati tecnici, all'atto di approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione.
- b) per il responsabile unico del procedimento e per i collaboratori amministrativi, di norma, all'atto di approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione; salvo particolari e motivate condizioni per cui - su proposta del RUP - secondo quanto di seguito:
- 1) per il 10% all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico – economica;
- 2) per il 20% all'approvazione del progetto definitivo;
- 3) per il 20% all'approvazione del progetto esecutivo;
- 4) l'ulteriore 50% all'approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione.
2. L'erogazione degli incentivi avverrà secondo le modalità previste dall'apposito regolamento di contabilità dell'Ente.
3. Qualora si verifichi la condizione di superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo da parte di qualche incaricato, tenuto conto anche degli eventuali incentivi corrisposti da altre Amministrazioni, la liquidazione relativa sarà rinviata all'anno successivo.

#### ARTICOLO 9 – Penalizzazioni e tutele

1. L'Incentivo può essere pagato per l'intero dell'aliquota prevista, se si verifica l'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.
2. Le aliquote di compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, su proposta del RUP, sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati.
3. Non sono computabili fra i ritardi da imputare alla responsabilità dei tecnici dipendenti dell'Amministrazione che concorrono all'attuazione dell'intervento, le seguenti fattispecie:
- a) per la redazione di varianti riconducibili a quelle ammesse dal codice;
- b) la tardata o mancata conclusione dell'opera in ragione di motivi non riconducibili al processo realizzativo;
- c) il ritardo accumulato per sola colpa o negligenza dell'impresa appaltatrice, e per la quale la vigente normativa dei lavori pubblici prevede specifiche sanzioni a carico dell'impresa;
- d) il ritardo derivante dall'inadempienza di soggetti terzi, partecipanti a diverso titolo nella progettazione e direzione dell'opera o del lavoro;
- e) i ritardi derivanti da scoperte geologiche, innovazioni normative, ed altri fattori tecnologici e accadimenti meteorologici, emergenti solo successivamente all'avvio dei lavori;
- f) il cambio di strategia e delle priorità decise dall'Amministrazione;
- g) l'improvviso cambiamento di assetto dell'ufficio a cui compete la realizzazione dell'opera, a seguito di malattia, assenza, trasferimento di parte del personale precedentemente incaricato;
- h) altri fatti indipendenti dalla volontà dei tecnici incaricati.
4. Non sono altresì imputabili ai tecnici che concorrono all'attuazione dell'intervento, gli aumenti di spesa
6. Le riduzioni di incentivo vanno calcolate di volta in volta, in base alla singola situazione applicando, a posteriori la seguente tabella:

Tabella degli indici di riduzione

	Ritardo sul tempo contrattuale (pesa per il 50%)						
Discostamento	<5%	5%>10%	10%>15%	15%>20%	<1/2	>1/2	<100%
Percentuale di riduzione	5%	7.5%	12.5%	17.5%	50%	75%	100%
	Aumento della spesa (pesa per il 50%)						
Aumento della spesa da q.e.	<5%	5%>10%	10%>15%	15%>20%			

Percentuale di riduzione da q.e.	5%	7.5%	12.5%	17.5%	50%	75%	100%
----------------------------------	----	------	-------	-------	-----	-----	------

7. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento è compresa l'assicurazione dei dipendenti incaricati dell'attuazione dell'intervento. La stipulazione della polizza è interamente a carico delle stazioni appaltanti, e copre i rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della attuazione del lavoro o dell'opera pubblica.

8. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, con copertura adeguata e proporzionale all'importo dei lavori ed alla complessità dell'opera. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell'amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all'interno del quadro economico.

9. L'amministrazione di appartenenza deve obbligatoriamente provvedere alla stipula della polizza entro la data di validazione del progetto. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.

#### ARTICOLO 10 – Utilizzo fondo per l'innovazione

1. Le somme che contribuiscono a finanziare il fondo per l'innovazione, come definito al comma 3 del precedente art. 4, vanno a confluire in uno specifico capitolo in entrata a cui ne corrisponde uno in uscita assegnato all'area lavori pubblici.

2. L'accesso a detti finanziamenti avviene in base a specifici progetti annuali o pluriennali, di formazione o innovazione, da presentarsi da parte di ciascun responsabile dell'Ufficio all'inizio dell'anno e finanziati con le risorse accantonate nel corso del precedente esercizio.

#### ARTICOLO 11 – Rapporti con altri Enti Pubblici

1. È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.

Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte che non può essere liquidata nell'anno sarà oggetto di liquidazione nell'anno successivo.